

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO SUD DELLA LOCRIDE CON SEDE IN LOCRI**

APPROVATO DAL COMITATO DEI SINDACI IN DATA 15.02.2018

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

Il Presente regolamento disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio sanitario Sud

**Art. 2**

**Costituzione del Comitato**

Il Comitato dei Sindaci è costituito da tutti i sindaci o loro delegati dei Comuni di Africo-Antonimina-Ardore-Benestare-Bianco-Bovalino-Brancaleone-Bruzzano-Caraffa-Careri-Casignana-Ciminà,- Ferruzzano-Gerace-Locri-palizzi-Plati-Portigliola-Samo-San Luca-Sant'Agata del Bianco-sant'Illario dello Jonio-Staiti-, che formano il Distretto Socio sanitario Sud, risultante dalla Deliberazione della Giunta della regione Calabria n. 78 del 17/, e dal Direttore Generale dell'Azienda Provinciale o da un suo delegato

**TITOLO II**

**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI**

**Art. 3**

**Organi**

Sono Organi del Comitato :

- Il Comitato dei Sindaci, costituito come indicato all'art. 2 del presente regolamento :
- Il Presidente, che si identifica nel Sindaco del Comune capofila, ha la rappresentanza del Comitato nei rapporti con tutti i soggetti e gli enti esterni, convoca il Comitato, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e ne coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni assunte, attraverso il gruppo tecnico e gli uffici del suo comune ;
- Il Vice Presidente, che viene eletto , a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci dei Comuni che compongono il Distretto sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento

**Art. 4**

**Durata in carica**

I componenti degli organi del Comitato dei Sindaci restano in carica per la durata del loro mandato nei rispettivi Comuni di appartenenza

**Art. 5**

**Funzioni**

Il Comitato dei Sindaci è l'organo

- a) di indirizzo e di approvazione del piano di zona e del bilancio del piano nell'ambito delle attribuzioni demandate agli enti locali in materia di organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a norma dell'art. 6 della legge quadro n. 328 / 2000 e della legge Regione Calabria n. 23/2000;

- b) che ha carattere permanente perché non esaurisce le sue funzioni con la presentazione del piano di zona, ma opera costantemente nell'ambito delle programmazione socio sanitaria in attuazione della normativa vigente e del piano sanitario regionale;
- c) che predispone il piano di zona socio assistenziale tenendo conto delle esigenze del territorio e delle risorse disponibili e attenendosi alle indicazioni di cui all'art. 19 della legge 328/2000, al Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alle linee programmatiche della Regione Calabria, e in particolare alle indicazioni in materia di politiche sociali previste dalla normativa vigente;
- d) che approva il piano di zona, di norma, adottato attraverso accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- e) che predispone e promuove la concertazione con le organizzazioni del privato sociale, gli enti terzi e la cittadinanza attiva;
- f) che definisce l'eventuale articolazione territoriale in sottoambiti;
- g) che stabilisce il concorso finanziario dei Comuni per il gli organismi tecnici di supporto e per eventuale integrazione dei progetti da realizzare;
- h) che regola l'eventuale nomina di esperti

#### **Art. 6 Convocazioni**

Il Comitato è convocato dal suo Presidente, mediante avviso scritto contenente, il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere notificato, anche tramite pec da inviare al comune di appartenenza, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato dei Sindaci di Distretto nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Comitato può essere convocato anche su richiesta motivata di uno o più componente nonché su richiesta del coordinatore del gruppo tecnico.

Qualora ne facciano richiesta motivata 1/3 dei componenti, deve essere convocato entro 5 (cinque) giorni di tale richiesta.

#### **Art. 7 Ordine del giorno**

L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto.

Ogni sindaco ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno ed il presidente ha l'obbligo di inserirli nel primo ordine del giorno della seduta successiva alla richiesta che, comunque, dovrà svolgersi entro i 30 giorni successivi

#### **Art. 8 Segreteria Del Comitato**

Il Comitato dei Sindaci del Distretto si riunisce di norma presso la sede del comune capofila. Le attività di segreteria sono svolte dall'ufficio del gruppo tecnico e dagli uffici competenti del comune capofila.

Le funzioni di segretario sedute possono essere svolte da un componente del gruppo tecnico di volta in volta designato dal presidente.

#### **Art. 9**

#### **Validita' delle sedute e designazione degli scrutatori**

Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato la presenza del numero legale mediante appello nominale dei componenti del Comitato, che si considera validamente riunito in presenza del 50% dei componenti + 1.

La seduta in seconda convocazione può essere fissata a distanza di un'ora di quella in prima convocazione. Per la validità della stessa sono sufficienti il 25% dei componenti.

Se non si raggiunge il quorum necessario deve essere rifatta la convocazione entro 10 giorni. In questo ultimo caso il Comitato si ritiene validamente convocato indipendentemente dal numero dei presenti.

In caso di votazioni con scrutinio segreto, il presidente designa due componenti alle funzioni di scrutatore.

#### **Art. 10**

#### **Votazioni**

Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente

#### **Art. 11**

#### **Coinvolgimento del terzo settore**

Il Presidente del Comitato, coadiuvato dal gruppo tecnico, provvede ad informare, tramite adeguati strumenti di comunicazione ad informare il privato sociale, gli enti terzi e la cittadinanza attiva presenti nel territorio delle iniziative intraprese, in attuazione della legge n. 328/2000 e della legge regionale n.23/2003, invitandoli a partecipare ai percorsi di concertazione nonché a indicare i nominativi dei loro rappresentanti che possono far parte del gruppo tecnico o dei tavoli tematici.

Il privato sociale e gli enti terzi devono tenere conto dei curriculum professionali e formativi e dei livelli di rappresentatività delle persone designate, in considerazione che avranno maggior titolo quei rappresentanti che risultano non avere interessi diretti nella gestione dei progetti e dei servizi e che saranno presentati dal maggior numero degli organismi aventi titolo.